



COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO
Provincia di Gorizia
❧

—————
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
—————

COPIA

ANNO 2019
N. 49 del Reg. Delibere

OGGETTO: RICOGNIZIONE, ANALISI PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. 175/2016 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA), COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017, ALLA DATA 31.12.2018.

L'anno 2019, il giorno 19 del mese di Dicembre, alle ore 20:08, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previo avviso scritto.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Comis Carlo	Sindaco	Presente
Monetti Sara	Vice Sindaco	Presente
Confin Massimiliano	Capo Gruppo	Presente
Collarig Vilma	Consigliere	Presente
Sant Ivana	Consigliere	Presente
Casella Giorgio	Consigliere	Presente
Mascarin Fabrizio	Consigliere	Presente
Laurencig Loris	Consigliere	Presente
Sgubin Marco	Consigliere	Presente
Grudina Giulia	Consigliere	Assente
Scaravetti Claudio	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Stabile dott. Luca.

La Seduta è pubblica.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comis Carlo nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: Ricognizione, analisi periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.Lgs. 100/2017, alla data 31.12.2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 che sostituisce il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. n.100 del 16.06.2017 (cd Decreto correttivo), entrato in vigore il 27 giugno 2017;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.20 del T.U.S.P. *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.4 del T.U.S.P., i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto appena detto, può mantenere partecipazioni in società:

-esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.50/2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento della loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016;

-ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

TENUTO conto che devono essere alienate od oggetto delle misure previste all'art.20, c.1 e c.2 del T.U.S.P. (ossia di un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione), le partecipazioni per le quali si verifica anche solo una delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie sopra elencate;
- 2) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- 3) società che sono prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 4) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 5) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (V. disposizione transitoria ex art.26, c.12-quinquies, del T.U.S.P.);
- 6) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 7) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 8) necessità di aggregazione di società aventi per oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

DATO ATTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art.3bis del D.L. 138/2011 e s.m.i. e dato che l'affidamento di detti servizi alla società deve essere avvenuto tramite procedura ad evidenza pubblica oppure tramite affidamento in house providing a società che rispetti i requisiti di cui all'art.16 del T.U.S.P.

CONSIDERATO che, come da prospetto allegato alla presente deliberazione il Comune di Dolegna del Collio al 31.12.2018 detiene minime quote di partecipazione nelle seguenti società:

NOME SOCIETA'	N. AZIONI	PERCENTUALE della quota di partecipazione	TIPOLOGIA DI SERVIZIO
IRIS spa il liquidazione		0,56	In data 30.04.2019 è stato approvato il bilancio finale al 31.12.2018 e il Piano di riparto di liquidazione
IRISACQUA srl		0,55	Servizio di interesse generale : Gestione del Ciclo Idrico
ISA Isontina ambiente		0,56	Servizio di interesse generale : Igiene ambientale
APT spa Azienda provinciale dei trasporti -	14 e 24 (a seguito del piano di riparto di IRIS SPA)	0,14 e 0,24 (a seguito del piano di riparto di IRIS SPA)	Servizio di interesse generale : Trasporto pubblico locale
SAF Autoservizi FVG:spa	425	0,001	Servizio di interesse generale : Trasporto pubblico locale

CONSIDERATO che per le società in house providing sulla quali il Comune esercita il c.d. "controllo analogo" (IRISACQUA SRL e ISA ISONTINA AMBIENTE SRL) l'articolo 16, comma 3 del T.U.S.P. come modificato dal D.Lgs. n.100/2017 prevede che debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente, ovvero i rispettivi Statuti devono prevedere che oltre l'80% del fatturato di dette società sia il frutto dello svolgimento dei compiti ad esse affidato dal Comune o dai Comuni soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite possa essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di consentire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che le società in house citate hanno provveduto ad adeguare i rispettivi statuti a tale previsione normativa;

CONSIDERATO che le partecipate IRISACQUA Srl ed ISONTINA AMBIENTE sono costituite per la gestione di servizi pubblici locali indispensabili, operano in house e sono sottoposte al cosiddetto "controllo analogo"; inoltre dette Società in house saranno interessate dalle previsioni di cui alla L.R. n.5/2016 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in base alla quale vi sarà a livello regionale un'Autorità Unica per i Servizi idrici e rifiuti (cd AUSIR);

CONSIDERATO altresì che le Società partecipate Azienda Provinciale dei Trasporti APT e SAF effettuano entrambe servizi di trasporto pubblico locale (trasporto extra urbano);

PRECISATO

- che l'Azienda Provinciale Trasporti con sede in Gorizia, via Caduti di An Nasiriyah, 6 34170 Gorizia, P.IVA 00505830315, gestisce una capillare rete extraurbana che si estende su un bacino geografico che comprende tutta la Provincia di Gorizia compreso il Comune di Dolegna del Collio, parte della Bassa Friulana e del Cividalese e collega l'Aeroporto Trieste Airport con i principali centri della regione e con le località turistiche;
- che SAF Autoservizi F.V.G. S.p.A. con sede legale e amministrativa in Udine, via del Partidor, 13, 33100 Udine, P.IVA 02172710309, è una società privata che svolge l'attività di trasporto pubblico di passeggeri su strada che si sviluppa, in larga parte, nell'esercizio di servizi di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito della Provincia di Udine, dei quali è assegnataria in seguito all'aggiudicazione di una procedura di gara europea.

RICHIAMATO l'articolo 4, comma 9-bis, del citato D. Lgs. n.175/2016, ai sensi del quale *“Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedura ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e)”*;

DATO ATTO

- che il trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale;
- che la partecipazione azionaria nelle società APT e SAF è minima e non comporta, per il Comune di Dolegna del Collio, alcun impegno di spesa;

RITENUTO pertanto, allo stato di mantenere anche le partecipazioni azionarie attribuite al Comune di Dolegna del Collio a seguito della liquidazione della Provincia di Gorizia in quanto conforme alla normativa statale, che prevale su eventuali disposizioni regionali difformi;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 38 del 28.09.2017 con la quale l'Ente ha provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23.09.2016, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n.175/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 26, comma 11 del T.U.S.P., l'ente deve provvedere alla revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31.12.2018;

VISTA la Relazione Tecnica (allegato A) che rappresenta l'esito della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Dolegna del Collio;

VISTO l'art.42, c.2, lett. e) del TUEL, e ravvisata quindi la competenza in merito, da parte del Consiglio comunale, di provvedere agli atti fondamentali riferiti alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

VISTO il parere del Revisore dei Conti dott. Franco Gremese espresso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett.b), n.3 del D.Lgs. n.267/2000 (allegato B);

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Tuel così come modificati dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

CON voti favorevoli n.10, astenuti n.0, contrari n.0 espressi nelle forme di legge su n.10 consiglieri comunali presenti aventi diritti di voto.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni sopra espresse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.20 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP) la Relazione Tecnica allegato "A" alla presente deliberazione, la quale rappresenta la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Dolegna del Collio alla data del 31.12.2018.
2. di dare atto che copia della presente deliberazione:
 - verrà pubblicata sul sito del Comune di Dolegna del Collio – sezione Amministrazione trasparente;
 - verrà trasmessa alla struttura competente per il Monitoraggio, l'indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del T.U.S.P., come modificato dall'art. 21 del cd. Correttivo, istituita nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (dipartimento del Tesoro);
 - verrà trasmessa anche alla Sez. reg. di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. come modificato dall'art. 21 del D. Lgs. n.100 del 16.06.2017 (cd. Decreto Correttivo);

DELIBERA

Con successiva ed apposita votazione, con esito unanime favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall'art. 17, comma 12 lett. a), L.R. 17/04.



COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO
Provincia di Gorizia



AREA C - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Ricognizione, analisi periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.Lgs. 100/2017, alla data 31.12.2018.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Dolegna del Collio, 17 dicembre 2019

F.TO

Il Responsabile
rag. Nicoletta Derossi



COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO
Provincia di Gorizia



AREA C - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Ricognizione, analisi periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.Lgs. 100/2017, alla data 31.12.2018.*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Dolegna del Collio, 17 dicembre 2019

Il Responsabile
rag. Nicoletta Derossi

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Comis Carlo

Il Segretario
F.to Stabile dott. Luca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 24/12/2019 al 07/01/2020, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e s.m.i.

Dolegna del Collio, lì 24/12/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to p.i Mauro Falzari

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/12/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Dolegna del Collio, 19/12/2019

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Il Segretario
Stabile dott. Luca

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Dolegna del Collio, 24/12/2019

L'addetto di segreteria
p.i Mauro Falzari